

Codice A1907A

D.D. 19 dicembre 2024, n. 519

Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione delle attività residuali a valere sui fondi 277 (Programma 2011-2015 per le attività produttive della Regione Piemonte (L.R.34/04 -Asse 1- Misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino...



ATTO DD 519/A1907A/2024

DEL 19/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione delle attività residuali a valere sui fondi 277 (Programma 2011-2015 per le attività produttive della Regione Piemonte (L.R.34/04 - Asse 1- Misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione), e 290 (Contratto rep. n. 18/2016 e Atto integrativo rep. n. 26/2020. Fondo Tranché Cover Piemonte), fino al 31/12/2025. Impegno a favore di Finpiemonte S.p.A. per euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa) – CIG B4529CFD47.

Premesso che, in relazione ai fondi 277-279:

con determinazione n. 313 del 8/5/2014 è stato approvato il Bando “Programma 2011-2015 per le Attività produttive della Regione Piemonte (L.R. n. 34 del 22/11/2004)” – Asse 1 – “Competitività delle imprese” – Misura 1.3 “Innovazione nelle PMI” – Sezione B) – Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture – Valle di Susa – nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione”, in attuazione della D.G.R. n. 1-7100 del 17/02/2014;

il contratto di affidamento delle attività di gestione e supporto alla struttura regionale connessi agli interventi previsti a valere sulla citata misura è stato stipulato con Finpiemonte S.p.A. in data 03/11/2014, con rep. n. 360/14, e con termine di scadenza fissato al 31/12/2020;

con determinazione n. 361 del 13/10/2022 è stato approvato il preventivo d’offerta ed il relativo affidamento delle attività di gestione a carattere residuale delle misura in oggetto, sino al 31 dicembre 2024, con chiusura del conto corrente associato al fondo 279 (convenzione rep. n. 131 del 7 marzo 2023).

Premesso, altresì, che in relazione in relazione ai fondi 163 e 290:

con determinazione dirigenziale n. 180 del 12/07/2010 è stato approvato il Bando per la concessione di agevolazioni per supportare la patrimonializzazione delle PMI piemontesi (Fondo

163);

con determinazione dirigenziale n. 235 del 01/09/2010 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione della Misura de quo (Fondo 163);

in data 01/06/2011 è stato stipulato tra Regione e Finpiemonte S.p.a. il suddetto contratto (Rep. n. 16212) avente scadenza a 6 anni dalla data della sottoscrizione (Fondo 163);

con determinazione dirigenziale n. 789 del 24/12/2019 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali, di prosecuzione delle attività gestite dall'organismo in house in attuazione del richiamato Contratto rep. n. 16212/2011 e relativamente al citato Fondo 163;

il suddetto Contratto di affidamento è stato stipulato in data 27/01/2020 con Rep. n. 27/2020, con termine di

scadenza fissato al 31/12/2021;

con determinazione dirigenziale n. 691 del 22/10/2015 è stato costituito presso Finpiemonte S.p.A. il Fondo Tranched Cover Piemonte e sono stati approvati il Piano di Attività e l'Accordo di Finanziamento, avente rep. n. 018-016 del 3/01/2016 (Fondo 290);

con determinazione dirigenziale n. 747 del 18/12/2019 è stato approvato lo schema di Atto modificativo dell'Accordo di finanziamento, rinviando a successiva determinazione dirigenziale la contrattualizzazione delle eventuali attività residuali, a completamento della gestione del Fondo Tranched Cover Piemonte (Fondo 290);

l'atto modificativo, con scadenza delle attività contrattualizzate al 31/12/2021, è stato repertoriato con n. 26/2020;

con determinazione dirigenziale n. 558 del 30/12/2021 è stata prorogato al 30/04/2022 il nuovo termine di scadenza dei suddetti contratti di affidamento aventi rep. n. 26/2020 (Fondo 290 Tranched Cover Piemonte POR FESR 2007/2013) e rep. n. 27/2020 (Fondo 163 Bando "Prestiti Partecipativi" - Piano Straordinario per

l'occupazione – Asse 4 – Misura IV.1);

con determinazione 494 del 20/12/2022 sono stati approvati il preventivo d'offerta ed il contratto di affidamento delle attività di gestione a carattere residuale delle Misure in oggetto fino al 31 dicembre 2024 (convenzione rep. n. 130 del 7 marzo 2023).

Dato atto che:

in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale, con nota prot. n. 5277 del 29/04/2024, il Settore scrivente ha chiesto a Finpiemonte di monitorare lo stato di attuazione, tra gli altri, degli affidamenti di cui sopra e di comunicare se si prevedesse la conclusione dello stesso alla data di scadenza contrattuale (31/12/2024) o, in caso contrario, di fornire un quadro dettagliato delle attività stimate come necessarie oltre il 31/12/2024, con una previsione del monte ore ancora necessario;

Preso atto che:

con nota del 17 settembre 2024 (avente prot. n. 13818 del 8/11/2023), agli atti del Settore scrivente, Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso una relazione sulla situazione e sulle attività ancora da svolgere sui Fondi, e nello specifico ha comunicato che:

- relativamente al Fondo 163 le attività oggetto dell'affidamento risultano concluse. Sono in fase di svolgimento solo le attività di recupero, regolamentate nell'ambito dell'affidamento sottoscritto con la Direzione Risorse Finanziarie (ai sensi della D.g.r. n. 39-8029 del 22 dicembre 2023 volte al recupero di crediti deteriorati di cui alla d.g.r. n. 123-9030 del 16 maggio 2019).

- relativamente al Fondo 290 permangono le attività inerenti il recupero di due posizioni, nonché di

monitoraggio (verifica puntuale dei portafogli) e di gestione contabile-finanziaria dei fondi trasferiti (richiesta restituzione cash collateral dal conto pegno per tutti i finanziatori ed attività di chiusura dei conti) stimabili in 45,5 h/uomo annue (per il 2024 e 2025).

- relativamente al fondo 277 residuano attività di monitoraggio e di gestione contabile-finanziaria dei fondi trasferiti stimabili in 15 h/uomo annue (per il 2025);

- relativamente al fondo 279, la chiusura è stata realizzata in data 19/10/2022 per ultimazione delle attività.

Ritenuto indispensabile continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte S.p.A. e affidare alla medesima le attività a carattere residuale sui Fondi ancora attivi nn. 277 e 290 necessarie per portare a conclusione la gestione delle relative misure poiché dotata di una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione delle misure in oggetto, nonché di misure analoghe a quelle in oggetto e che può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché un sistema di contabilità analitica, ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi, una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Atteso che:

- Finpiemonte S.p.A. è una società controllata dalla Regione Piemonte, opera in regime di in-house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;

- con Delibera ANAC n. 143 del 27/2/2019 è stata deliberata l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A..

- in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto.

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

b. a dare motivazione del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione, celerità del procedimento nonché di razionale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a., la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale - D.D. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, così come integrata, in attuazione della D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con la D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023;

- con riferimento al punto b., la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dai benefici in termini di efficienza, economicità e qualità di tale opzione derivanti dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella

collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte s.p.a.. in generale e, in particolare, delle competenze e dell'esperienza specifiche maturate da quest'ultima nella gestione dei Fondi oggetto del presente provvedimento.

Considerato inoltre che:

- l'art. 23 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 c. 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:
 - al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;
 - al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;
- con Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, ANAC ha fornito le indicazioni relative al pagamento del contributo in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara.

Posto che:

- come da indicazioni pervenute via email dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 31 ottobre 2024 in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato art. 23 c.5 del D.Lgs. 36/2023 e per il rilascio del CIG, il Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione ha avviato una procedura per l'affidamento in house della gestione delle attività residuali a valere sui Fondi nn. 277 e 290 relativi rispettivamente alla misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 ed alla misura Fondo Tranché Cover Piemonte tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel (codice identificativo procedura n 191547788), invitando Finpiemonte s.p.a. a presentare apposita offerta economica entro il 11 novembre 2024 ore 12.00;
- alla suddetta procedura di affidamento diretto è stato assegnato il CIG B4529CFD47, in applicazione dell'art. 23, c. 5 del citato D. Lgs. n. 36/2023;
- Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso apposita offerta di servizio per le attività suddette in data 7 novembre 2024, protocollo informatico identificativo n 1730983220192, per complessivi Euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa), relativamente alle attività da svolgersi fino al 31/12/2025, comprensiva del documento esplicativo di calcolo dei costi di gestione dovuti a fronte delle attività ivi indicate;

Dato atto che:

- nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità della sopra citata offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a., avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, così come

modificata dalla D.D. n. 80/A1000A del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A del 28 febbraio 2023;

- sono state verificate, con esito positivo, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Preso atto della regolarità contributivo di Finpiemonte s.p.a. come da Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS e INAIL in data 4 novembre 2024, con validità fino al giorno 4 marzo 2025.

Considerato, altresì, con riferimento alla succitata Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, che atteso l'importo posto a base di gara, inferiore alla soglia di € 40.000, la procedura di affidamento n. 191547788 risulta esente dalla contribuzione in favore dell'ANAC sia per parte stazione appaltante sia per parte operatore economico.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare la sopra citata offerta di servizio, protocollo informatico identificativo n. 1730983220192, trasmessa da Finpiemonte s.p.a. tramite l'applicativo Sintel per complessivi euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa), per la gestione delle attività residuali a valere sui Fondi nn. 277 e 290 relativi rispettivamente alla misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 ed alla misura Fondo Tranched Cover Piemonte, come indicate nello schema di contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento e per la durata indicata all'art. 5 del medesimo schema di contratto, ovvero 31/12/2025 e secondo gli importi in essa contenuti, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;

- affidare a Finpiemonte S.p.A., la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata relativamente ai fondi 277 e 290 per le annualità 2024-2025, in conformità alla convenzione quadro e s.m.i, per l'importo complessivo di Euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa);

- approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento, lo schema di contratto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), nel rispetto della D.G.R. n. 33-5720 del 30 settembre 2022 che ha approvato lo schema di contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte s.p.a.;

- ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, art. 56, impegnare sul Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024-2025, la somma complessiva di Euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 114826 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 12613 - C.F. 01947660013), per la copertura degli oneri di gestione relativi alle attività residuali a valere sui Fondi da svolgere fino al 31/12/2025, come di seguito ripartite:

- esercizio finanziario 2024: euro 3.388,55 (IVA 22% inclusa)

- esercizio finanziario 2025: euro 4.505,67 (IVA 22% inclusa)

di cui

relativamente alla Misura 1.3 - Sezione B "Valle di Susa – Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione" (Fondo 277) su:

- esercizio finanziario 2025: euro 1.117,12 (IVA 22% inclusa);

relativamente alla Misura "Fondo Tranched Cover Piemonte" (Fondo 290) su:

- esercizio finanziario 2024: euro 3.388,55 (IVA 22% inclusa)

- esercizio finanziario 2025: euro 3.388,55 (IVA 22% inclusa).

Dato, infine, atto che:

- è stato verificato che Regione e Finpiemonte s.p.a. sono esenti dal versamento del contributo a favore di ANAC, in ragione dell'importo dell'offerta di servizio, come Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023,
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e, pertanto, le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nei quali vengono a scadenza;
- la spesa assunta con il presente provvedimento ha natura non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, in quanto trattasi di affidamento in-house;
- l'Iva è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell'identificazione univoca della procedura e dell'adempimento degli obblighi contributivi, è stato acquisito il CIG B4529CFD47;

Verificata la compatibilità finanziaria di cui all'art. 56, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 95 dello Statuto della Regione Piemonte;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»";
- la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari";
- la L.R. 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- la L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5 - 8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024;
- la D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 recante "L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

- approvare la sopra citata offerta di servizio, protocollo informatico identificativo n. 1730983220192, trasmessa da Finpiemonte s.p.a. tramite l'applicativo Sintel per complessivi euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa), per la gestione delle attività residuali a valere sui Fondi nn. 277 e 290 relativi rispettivamente alla misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 ed alla misura Fondo Tranchè Cover Piemonte, come indicate nello schema di contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento e per la durata indicata all'art. 5 del medesimo schema di contratto, ovvero 31/12/2025 e secondo gli importi in essa contenuti, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;

- di affidare a Finpiemonte S.p.A., la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata relativamente ai fondi 277 e 290 per le annualità 2024-2025, in conformità alla convenzione quadro e s.m.i, per l'importo complessivo di Euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa);

- di approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento, lo schema di contratto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), nel rispetto della D.G.R. n. 33-5720 del 30 settembre 2022 che ha approvato lo schema di contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte s.p.a.;

- ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, art. 56, di impegnare sul Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024-2025, la somma complessiva di Euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 114826 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 12613 - C.F. 01947660013) – P.d.C. U.1.03.02.99.999, per la copertura degli oneri di gestione relativi alle attività residuali a valere sui Fondi da svolgere fino al 31/12/2025, come di seguito ripartite:

- esercizio finanziario 2024: euro 3.388,55 (IVA 22% inclusa)

- esercizio finanziario 2025: euro 4.505,67 (IVA 22% inclusa)

di cui

relativamente alla Misura 1.3 - Sezione B “Valle di Susa – Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione” (Fondo 277) su:

- esercizio finanziario 2025: euro 1.117,12 (IVA 22% inclusa);

relativamente alla Misura “Fondo Tranched Cover Piemonte” (Fondo 290) su:

- esercizio finanziario 2024: euro 3.388,55 (IVA 22% inclusa)

- esercizio finanziario 2025: euro 3.388,55 (IVA 22% inclusa).

Le transazioni elementari dei citati impegni sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. - C.F. 01947660013

Importo: euro 7.894,22 (IVA 22% inclusa)

RUP: Dott. Giovanni Amateis

Modalità di individuazione del contraente: Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.; Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022

La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la sopraindicata determinazione dirigenziale, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_SchemaContrattoFONDI_277_E_290.pdf

Allegato 

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

Contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. della gestione delle attività residuali a valere sui Fondi nn. 277 e 290 relativi rispettivamente alla misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 ed alla misura Fondo Tranchè Cover Piemonte – CIG B4529CFD47.

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, in persona del Dirigente di Settore pro tempore Dott., nato a il, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte 1, C.F. n. (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, nato a il, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Pietro Boero di Torino, in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010, registrata a Torino I in data 19 maggio 2023 al n. 23063/1T (nel seguito Finpiemonte); nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE

- a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;
- b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
- d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
 - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
 - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della

predetta Convenzione Quadro;

e. con determinazione n. 313 del 8/5/2014 è stato approvato il Bando

“Programma 2011-2015 per le Attività produttive della Regione Piemonte

(L.R. n. 34 del 22/11/2004)” – Asse 1 – “Competitività delle imprese” –

Misura 1.3 “Innovazione nelle PMI” – Sezione B) – Interventi a sostegno

dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi

infrastrutture – Valle di Susa – nuovo collegamento ferroviario Torino –

Lione”, in attuazione della D.G.R. n. 1-7100 del 17/02/2014 (fondi 277-279);

f. il contratto di affidamento delle attività di gestione e supporto alla

struttura regionale connessi agli interventi previsti a valere sulla citata misura

è stato stipulato con Finpiemonte S.p.A. in data 03/11/2014, con rep. n.

360/14, e con termine di scadenza fissato al 31/12/2020 (fondi 277-279) ;

g. con determinazione n. 361 del 13/10/2022 è stato approvato il

preventivo d’offerta ed il relativo affidamento delle attività di gestione a

carattere residuale delle misure in oggetto, sino al 31 dicembre 2024, con

chiusura del conto corrente associato al fondo 279 (convenzione rep. n. 131

del 7 marzo 2023) (fondi 277-279);

h. con determinazione dirigenziale n. 691 del 22/10/2015 è stato

costituito presso Finpiemonte S.p.A. il Fondo Tranche Cover Piemonte e

sono stati approvati il Piano di Attività e l’Accordo di Finanziamento, avente

rep. n. 018-016 del 3/01/2016 (Fondo 290);

i. con determinazione dirigenziale n. 747 del 18/12/2019 è stato

approvato lo schema di Atto modificativo dell’Accordo di finanziamento,

rinviano a successiva determinazione dirigenziale la contrattualizzazione

delle eventuali attività residuali, a completamento della gestione del Fondo

Tranched Cover Piemonte (Fondo 290);

j. l'atto modificativo, con scadenza delle attività contrattualizzate al 31/12/2021, è stato repertoriato con n. 26/2020 (Fondo 290);

k. con determinazione dirigenziale n. 558 del 30/12/2021 è stata prorogato al 30/04/2022 il nuovo termine di scadenza del suddetto contratto di affidamento avente rep. n. 26/2020 (Fondo 290 Tranched Cover Piemonte POR FESR 2007/2013);

l. con determinazione 494 del 20/12/2022 è stato approvato il preventivo d'offerta ed il contratto di affidamento delle attività di gestione a carattere residuale della Misura in oggetto fino al 31 dicembre 2024 (convenzione rep. n. 130 del 7 marzo 2023) (Fondo 290);

m. risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte S.p.A. per la gestione delle attività a carattere residuale sui Fondi ancora attivi tra quelli sopra riportati nn. 277 e 290 relativi rispettivamente alla misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 ed alla misura Fondo Tranched Cover Piemonte, necessarie per portare a conclusione la gestione delle Misure medesime;

n. con Determinazione Dirigenziale n. del è stato approvato l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione delle attività residuali relativamente ai Fondi 277 e 290 per le annualità 2024-2025, come da offerta di servizio trasmessa da Finpiemonte S.p.A. trasmessa tramite piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel in data 7/11/2024 (protocollo informatico

identificativo n. 1730983220192), nonché lo schema del presente Contratto.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale suddetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte la gestione delle attività residuali – meglio dettagliate al successivo art. 2 - a valere sui Fondi 277 e 290 relativi alle misure 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 e Fondo Tranché Cover Piemonte, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. del 2024 richiamate in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- relativamente alla Misura 1.3 - Sezione B “Valle di Susa – Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione” (Fondo 277)

a. Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio;

b. Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi

pubblici trasferiti;

c. Attività di monitoraggio del recupero del credito;

- relativamente alla Misura “Fondo Tranché Cover Piemonte” (Fondo 290):

d. Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio;

e. Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

f. Attività di monitoraggio (verifica puntuale dei finanziamenti erogati dai tre istituti di credito);

2. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

3. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basano le misure oggetto del presente affidamento e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema

Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione - l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 17/12/2024 le disponibilità liquide dei fondi istituiti per la gestione delle Misure assommano a:

- Euro 59.951,25 sulle giacenze del fondo 277;

- Euro 1.842.932,79 sulle giacenze del fondo 290.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal 01/01/2024 e ha durata fino al 31/12/2025.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nelle misure de quo e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione,

correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Competitività del Sistema Regionale (attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023) il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 6.470,66 oltre IVA, ovvero Euro 7.894,22 IVA inclusa.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024-2025, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, fornendo distinta evidenza delle istanze ricevute per ogni categoria

progettuale, dei relativi controlli e delle erogazioni effettuate.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto

della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la

risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2024-2026 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1552, anno di riferimento 2024.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento della gestione delle attività residuali a valere sui Fondi nn. 277 e 290 relativi rispettivamente alla misura 1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 ed alla misura Fondo Tranched Cover Piemonte, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alle Misure denominate "1.3-Sezione b) Interventi a sostegno dello sviluppo economico nei territori interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture-Valle di Susa-nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione", di cui all'Asse 1 della L.R.34/04 e "Fondo Tranché Cover Piemonte" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio,

in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile

esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,

sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale

consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da

ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il

Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati,

contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 519/A1907A/2024 DEL 19/12/2024**

Impegno N.: 2024/28583

Descrizione: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI A VALERE SUI FONDI 277 (PROGRAMMA 2011-2015 PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (L.R.34/04 - ASSE 1- MISURA 1.3-SEZIONE B) INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEI TERRITORI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI INFRASTRUTTURE-VALLE DI SUSÀ-NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE), E 290 (CONTRATTO REP. N. 18/2016 E ATTO INTEGRATIVO REP. N. 26/2020. FOND
Importo (€): 3.388,55

Cap.: 114826 / 2024 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B4529CFD47

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 519/A1907A/2024 DEL 19/12/2024**

Impegno N.: 2025/5899

Descrizione: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI A VALERE SUI FONDI 277

(PROGRAMMA 2011-2015 PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE (L.R.34/04 - ASSE 1- MISURA 1.3-SEZIONE B) INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NEI TERRITORI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI INFRASTRUTTURE-VALLE DI SUSANUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE), E 290 (CONTRATTO REP. N. 18/2016 E ATTO INTEGRATIVO REP. N. 26/2020. FOND Importo (€): 4.505,67

Cap.: 114826 / 2025 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B4529CFD47

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato